



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

N°

97

DEL

01-02-2019

OGGETTO: DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA 2^ SEMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Vista la Determinazione Sindacale n. 35 del 08.10.2018 con la quale nomina Responsabile del Settore Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Maria Pia Motisi

[Handwritten signature of Maria Pia Motisi]



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 03 DEL 28-01-2019

OGGETTO: DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA 2^ SEMESTRE 2018.

Il Responsabile del procedimento Sig. Ignazio Mollame

giusto provvedimento dirigenziale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'ufficio competente adottato dal Responsabile del Settore n. 606 del 05/05/2017, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008 che testualmente recita: "Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";

Ritenuto che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008;

Chiarito dalla Circolare n. 8 del 05.09.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che l'eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un iniziale periodo di malattia non può configurarsi come nuova assenza e, quindi, non comporta una ulteriore decurtazione stipendiale;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nel senso che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al

ricovero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo dell'indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

Atteso che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra

PROPONE DI DETERMINARE

- 1. Di provvedere** ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008, alla decurtazione delle voci retributive di cui all'allegato "A" relativamente alle assenze per malattia dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato a tempo parziale relativamente al 2° semestre 2018.
- 2. Di dare atto** che copia dei prospetti di cui al punto 1 saranno trasmessi esclusivamente all'ufficio stipendi per i provvedimenti consequenziali da adottare.
- 3. Di dare atto** che ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 71 più volte richiamato, i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.
- 4. Di dare mandato** al Responsabile del Settore Economico – Finanziario di incamerare i risparmi determinati con la presente determinazione al cap. 765 "Entrate diverse" del bilancio 2018 e che

saranno quantificati con successivo provvedimento (determinazione relative al pagamento degli emolumenti stipendiali).

Allegato "A"


	Voce
1	Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004
2	Indennità al personale educativo degli asili nido (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) ccnl 6/7/1995 pari a € 464,81 incrementata dall'art. 6 del ccnl 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67
3	Indennità al personale dell'area di vigilanza che svolge le funzioni di cui all' art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 810,84 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 1 del ccnl 22/1/2004. Indennità complessiva: € 1110,84
4	Indennità al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell' art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 . Indennità complessiva: € 780,30
5	Retribuzione di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999)
6	Retribuzione di posizione per alte professionalità (art.10 del CCNL 22/1/2004)
7	Indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999
8	Indennità di L. 125.00 annue lorde prevista per il personale della ex III e IV q.f. ora cat. A e B1
9	Tutti gli altri compensi e le indennità finanziati dal Fondo per le Risorse Decentrate (turnazione, reperibilità, maneggio valori, rischio, disagio, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo – notturno, ecc...)

Rende noto che:

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore "Risorse Umane";
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig Mollame Ignazio;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

Sig. Mollame Ignazio



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO

ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA 1^ SEMESTRE 2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

E DI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot _____ n _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____
